



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 76 del 24/05/2012

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT

Procedura di valutazione impatto ambientale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con nota del 03/12/2010, in atti al prot. n. 32296 del 03/12/2010, la società Sider. Tra. Srl, con sede legale a Trani in Via Barletta - c.da Fontanelle/Petrilli, nella persona del rappresentante legale, la sig.ra Palumbo Camilla, ha presentato istanza di attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, relativamente alla proposta progettuale indicata in oggetto;
- con successiva nota acquisita in atti al prot. n. 34569 del 29/12/2010, la società istante ha trasmesso le comprovazioni di deposito della documentazione progettuale presso gli Enti interessati al rilascio di pareri e/o nulla osta, unitamente alla dimostrazione di pubblicazione dell'avviso di deposito sul BUR Puglia n. 184 del 09/12/2010, su un quotidiano nazionale e un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato;

VISTA la nota prot. 1096 del 12/01/2011 con la quale lo scrivente Settore richiedeva alla società istante l'attestazione di avvenuta affissione all'Albo Pretorio del Comune di Trani e la trasmissione di eventuali osservazioni di cittadini, associazioni, soggetti terzi e/o controinteressati pervenuti al Comune, unitamente al parere di competenza sulla proposta progettuale;

PRESO ATTO della nota della società istante, acquisita in atti al prot. 8969 del 15/03/2011, con la quale si dava riscontro a quanto richiesto con predetta nota prot 1096 del 12/01/2011;

DISPOSTA l'assegnazione della proposta progettuale al Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali -Sezione V.I.A. per le valutazioni tecnico-istruttorie nel corso della seduta del 22/06/2011;

CONSIDERATO CHE:

- lo scrivente Settore, all'esito dell'esame istruttorio da parte del Comitato Tecnico provinciale ha chiesto, con nota prot. 34262 del 12/09/2011, alla società proponente integrazioni documentali inerenti la proposta progettuale oggetto di valutazione ambientale;
- la società proponente con nota acquisita in atti al prot. 35917 del 21/09/2011 ha inviato la documentazione integrativa richiesta;
- lo scrivente Settore, sulla base di quanto deciso dal Comitato tecnico provinciale nella seduta del 26/10/2011 ha chiesto, con nota prot. 46491 del 09/11/2011, alla società proponente ulteriori chiarimenti relativi alla documentazione progettuale depositata;

- la società proponente con nota acquisita in atti al prot. 49286 del 21/11/2011 ha inviato i chiarimenti richiesti e con successiva nota depositata in atti al prot. 54130 del 13/12/2011 ha comunicato la sua disponibilità ad un sopralluogo da parte dei componenti del Comitato Tecnico provinciale, per meglio chiarire gli aspetti connessi alla gestione dei flussi di rifiuti nel rapporto tra i quantitativi indicati in stoccaggio (R13) e quelli relativi al recupero (R4);

DISPOSTA la riassegnazione della proposta progettuale al Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali -Sezione V.I.A. per le valutazioni tecnico-istruttorie nel corso della seduta del 16/02/2012;

PRESO ATTO del sopralluogo tecnico comunicato alla società proponente con nota prot. 10345 del 21/02/2012 ed effettuato in data 23/02/2012 dai componenti del Comitato tecnico, all'esito del quale la stessa società ha manifestato l'intenzione di formalizzare tempestivamente le valutazioni ed i contributi istruttori previsti dal Comitato Tecnico provinciale rimasti controversi;

VISTA la nota prot. 12764 del 01/03/2012 con la quale il Settore ha sollecitato la società proponente all'invio dei chiarimenti richiesti;

PRESO ATTO dei contenuti della nota trasmessa dalla società proponente in atti al prot. 13603 del 06/03/2012; VISTO il parere reso, con funzione istruttoria, dal Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione V.I.A., nella seduta del 21/03/2012, agli atti della segreteria del Comitato, che così concludeva:

“... omissis

La società a responsabilità limitata SIDER. TRA. svolge attività di recupero di taluni rifiuti speciali non pericolosi in forza di provvedimenti amministrativi risalenti, rilasciati dapprima alla MECO S.r.l., che risultano successivamente volturati in favore della predetta SIDER.TRA. (cfr. determina dirigenziale del 06/08/10 della Provincia BAT).

Svolge altresì, nel medesimo impianto, l'attività disciplinata dal Decreto Legislativo n. 209/03 (centro di raccolta di veicoli fuori uso).

L'attività risulta essere tuttora in corso presso l'impianto esistente in contrada Petrilli in Trani (area a vocazione industriale, facilmente raggiungibile dalla Strada Statale n. 16 Adriatica).

La società ha avviato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale precisando che, invero, l'incremento (oltre le dieci tonnellate giornaliere) del quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi da avviare a recupero identificabile con le sigle da R1 a R9 - si tratta più precisamente della sigla R4 - dell'allegato C alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/06, è contemplato dalla legge come sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità. Tuttavia, in considerazione del quantitativo complessivo stimato in 150.000 tonnellate annue (tanto viene indicato anche nella sintesi non tecnica), la società ha ritenuto di preferire già in prima battuta la procedura di valutazione in luogo di quella di screening.

omissis

Detto ultimo documento chiarisce che il quantitativo di 150.000 tonnellate annue richiesto in aumento rispetto a quanto già autorizzato dalla Provincia di Bari è da intendersi come quantitativo massimo in accettazione presso l'impianto con causale di ingresso R 13 (cioè con possibilità che tutto il materiale venga dapprima preso in carico per il solo stoccaggio), con possibilità, in base alle condizioni di mercato e alla qualità stessa del materiale accettato, che lo stesso debba essere in tutto o in parte trattato con gli strumenti che lo recuperino secondo la sigla R 4 (della capacità impiantistica tanto per le zone di messa in riserva che per la potenzialità degli strumenti di trattamento indicato nella documentazione tecnica la società ha dato adeguata dimostrazione).

Descrizione dell'intervento e precedenti autorizzazioni.

La proponente ha avuto cura di sottolineare che non vi è un intervento nuovo o ulteriore da realizzare: la consistenza della domanda di pronunciamento di v.i.a. è limitata al solo incremento di rifiuti da trattare, senza che debbano, a detta della società, essere realizzate strutture, opere, installazioni o impianti ulteriori e diversi da quelli già esistenti e che risultano in atti essere stati autorizzati dalle competenti Autorità.

Gli atti autorizzatori già rilasciati in favore della proponente risultano essere i seguenti:

“Determinazione Dirigenziale N° 674 Registro Generale del 06/08/2010 - N° 80 Registro di Settore del 06/08/2010” (Iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata art. 216 del D.Lgs n. 152/2006);

“Determinazione Dirigenziale N° 675 Registro Generale del 06/08/2010 - N° 79 Registro di Settore del 06/08/2010” (Autorizzazione impianto di recupero rifiuti costituito da centro di raccolta veicoli fuori uso);

“Determinazione Dirigenziale N° 676 Registro Generale del 06/08/2010 - N° 78 Registro di Settore del 06/08/2010” (Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche).

Non risultano autorizzazioni rilasciate per le emissioni in atmosfera, necessariamente da ottenersi a cura della società proponente, nel senso che, pur essendo chiaro che con determina dirigenziale n. 675 del 06/08/10 è stata volturata una precedente determina ex art. 208 T.U.A. e ex D.Lgs. 209 (già adottata in favore della ME.CO.S.r.l.), si deve ritenere che la Provincia all'epoca competente abbia inteso sostituire l'autorizzazione alle emissioni includendola in quella di approvazione progettuale secondo il disposto dell'articolo 208 comma sesto del TUA.

Ubicazione dell'area di cantiere e classificazione acustica del comune

Il comune di Trani non è dotato di piano di zonizzazione acustica del territorio comunale e pertanto, per valutare i limiti di immissione del rumore ambientale si fa riferimento al Piano Regolatore Generale e alla normativa nazionale (Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e ss.mm.ii.) e la relativa legge della regione Puglia (L.R. n. 3 del 12/02/2002). Resta inteso che, ove nelle more dell'adozione di ogni ulteriore provvedimento normativo o amministrativo, l'attività necessiti di qualsivoglia adeguamento tecnico o di altra natura, la stessa dovrà necessariamente adeguarvisi.

Piano territoriale di coordinamento provinciale

Il Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale di Barletta-Andria-Trani (PTCP) non è stato a tutt'oggi approvato, ma è in fase di redazione (procedimento avviato con delibera della Giunta Provinciale il 12 ottobre 2010).

Impatto del traffico.

I mezzi che accederanno all'impianto saranno della stessa tipologia di quelli che già accedono all'impianto medesimo per il conferimento dei rifiuti già oggetto delle autorizzazioni in atto.

Inoltre, il proposto aumento dei quantitativi appare essere nel suo complesso non di estrema rilevanza, posto che si richiede un aumento fino a 150.000 t/a (a fronte di autorizzazioni come la n. 102 del 18/12/07 della Provincia di Bari che già autorizza per 140.000 t/a).

Non sembra sussistere alcun motivo per ritenere che la Strada Statale da cui si accede all'intera Zona Industriale ove l'impianto è ubicato possa risultare insufficiente o inadeguata a sostenere l'incremento di traffico ipotizzabile in conseguenza del proposto aumento di rifiuti da sottoporre alle già autorizzate operazioni di trattamento. Naturalmente, ma tanto non può essere oggetto di valutazione preventiva da parte del Comitato, i singoli conferimenti dovranno essere svolti nel rispetto della normativa di settore, circostanza su cui la stessa SIDER. TRA. dovrà avere cura di osservare le relative norme per quanto soggetto destinatario dei conferimenti medesimi.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra rappresentato, stante anche la funzione di sostituzione e di coordinamento di

tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale (ex art. 26 quarto comma del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/06 e ss.mm. e ii.) si esprime il seguente parere: parere favorevole limitatamente all'impatto ambientale come descritto nel S.I.A. alle seguenti condizioni da verificarsi a cura della proponente prima che siano accettati presso l'impianto i quantitativi in eccesso rispetto a quanto già autorizzato:

- a) sia acquisita l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, anche per quanto dovuto in dipendenza del maggior quantitativo di rifiuti rispetto a quanto autorizzato;
- b) sia acquisita o modificata l'autorizzazione alla regimazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia in dipendenza del maggior quantitativo di rifiuti rispetto a quanto autorizzato;
- c) nelle fasi di messa in riserva si abbia cura di distinguere i rifiuti presi in carico in modo tale da scongiurare che vi sia miscelazione o ricondizionamento preliminare dovuto alla contiguità dei cumuli, che dovranno restare sempre separati e distinguibili tra loro per diversi c. e. r.

Restano ferme le prescrizioni legali stabilite da norme e regolamenti in materia nonché quelle già disposte dalle determinazioni dirigenziali in corso di validità che si hanno qui per integralmente richiamate e confermate. Il presente parere non esenta dall'ottenimento delle autorizzazioni/concessioni per la realizzazione o gestione dell'impianto previste dalla norma, che devono essere acquisite dalla Società prima dell'inizio dei lavori.

omissis..."

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;

VISTO l'art. 107 del dec. Leg.vo n. 267/2000;

DETERMINA

1) di esprimere, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, in conformità a quanto deliberato dal Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione V.I.A., nelle sue funzioni tecnico-istruttorie, nella seduta del 21/03/2012, parere favorevole di compatibilità ambientale alle seguenti condizioni da verificarsi a cura della proponente prima che siano accettati presso l'impianto i quantitativi in eccesso rispetto a quanto già autorizzato:

- a) sia acquisita l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, anche per quanto dovuto in dipendenza del maggior quantitativo di rifiuti rispetto a quanto autorizzato;
- b) sia acquisita o modificata l'autorizzazione alla regimazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia in dipendenza del maggior quantitativo di rifiuti rispetto a quanto autorizzato;
- c) nelle fasi di messa in riserva si abbia cura di distinguere i rifiuti presi in carico in modo tale da scongiurare che vi sia miscelazione o ricondizionamento preliminare dovuto alla contiguità dei cumuli, che dovranno restare sempre separati e distinguibili tra loro per diversi c.e.r.

2) di precisare che il progetto potrà realizzarsi in coerenza con quanto indicato nella documentazione progettuale e nello Studio di Impatto Ambientale;

3) di dare atto che restano ferme le prescrizioni, condizioni ed obblighi stabiliti da norme e regolamenti in materia, nonché quelle già disposte dalle determinazioni dirigenziali in corso di validità che si danno qui per integralmente richiamate e confermate;

4) di dare atto che il presente provvedimento non esclude e non sostituisce ogni altro parere e/o

autorizzazione previsto per legge, né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione degli stessi;

5) di trasmettere il presente provvedimento:

- alla società Sider Tra Srl con sede legale in Via Barletta - c.da Fontanelle/Petrilli - Trani;
- al Comune di Trani (Bt);
- alla Regione Puglia Servizio Ecologia, Ufficio VIA/VAS, Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana, viale delle Magnolie n. 6/8 - Modugno (BA);
- al Dirigente dell'ARPA Puglia DAP BAT con sede in Bari in via Piccinni, 164 - Bari;
- al Dirigente A.S.L. BAT con sede in Via Fornaci 201 - Andria (BT);

6) di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia;

7) di pubblicare la presente determinazione, nella versione integrale, sul sito web della Provincia di Barletta-Andria-Trani, ovvero sull'Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del dec. Leg.vo. n. 152/06 e s.m.i.;

8) di comunicare che tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni di merito è depositata presso il Settore Ambiente, Energia e Aree Protette, dell'Ente Provincia BAT;

9) di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad oneri ed impegno di spesa a carico del bilancio della Provincia di Barletta-Andria-Trani.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore Ambiente, Energia, Aree Protette, è conforme alle risultanze istruttorie.

Trani, lì 03/04/2012

I responsabili dell'Istruttoria
Dott. Pierelli Emiliano

Il Dirigente Responsabile del settore
Dott. Vito Bruno
